



TRIBUNALE DI FERRARA
Ufficio delle esecuzioni immobiliari

ORDINE DI LIBERAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO

Il Giudice dell'esecuzione,
nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso da _____ contro
_____;

rilevato che l'unità immobiliare di seguito indicata è oggetto, a seguito di pignoramento, di procedura espropriativa immobiliare;

osservato che l'immobile è occupato dal/i soggetto/i sotto indicato/i;

rilevato che è stata emessa ordinanza di vendita e che è stato nominato altro custode dei beni in sostituzione del debitore;

ritenuto che il debitore, a seguito del pignoramento, non vanta più, rispetto ai creditori, alcuna posizione soggettiva qualificata in ordine al godimento del bene pignorato, come si evince dalla previsione dell'art. 560, co. 3, c.p.c., in forza della quale il debitore può continuare ad abitare l'immobile solo in quanto espressamente autorizzato dal giudice;

ritenuto che appaia opportuno disporre la liberazione del bene, al fine di assicurare una migliore conservazione dell'immobile ed una maggior tutela dell'interesse dei creditori ad un rapido ed efficace svolgimento della procedura;

ritenuto, in particolare, che la liberazione dell'immobile renda più probabile la vendita del bene a prezzo di mercato, posto che lo stato di occupazione da parte del debitore esecutato o da parte di terzi senza titolo, per quanto giuridicamente non opponibile alla procedura, determina nei potenziali acquirenti incertezza in ordine ai tempi di effettivo rilascio nel caso di aggiudicazione e disincentiva quindi la loro partecipazione alla gara;

visti gli artt. 559 e 560 c.p.c.,

ordina

a _____ e a qualunque altro soggetto che occupi senza titolo opponibile alla procedura l'immobile sito in _____, via _____, di rilasciare immediatamente tale bene, libero da persone e cose, al custode giudiziario dott./avv. _____.

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Si esegua a cura del custode.

Ferrara,

Il Giudice dell'esecuzione
(dott. Stefano Giusberti)